



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEL RIFIUTO CER 190113* "*CENERI
LEGGERE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE*" PRODOTTO PRESSO
L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL**

LOTTO 1 - CIG 82246847F1

LOTTO 2 - CIG 8224694034

DISCIPLINARE DI GARA

Schio, li 28.02.2020

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI), indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it, pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.

D'ora innanzi, Alto Vicentino Ambiente srl potrà anche essere denominata “AVA” o “Stazione Appaltante” o, più brevemente, “SA”.

Il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora innanzi anche “RUP”), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto all'art. 101 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile Servizio di Smaltimento e Recupero Energetico, Ing. Silvio Bisognin.

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito profilo del committente www.altovicentinoambiente.it e sulla Piattaforma telematica <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>.

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è interamente gestita attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di negoziazione (d'ora innanzi anche “Portale” o “Piattaforma”) costituito da una piattaforma informatica e da un software applicativo sul Portale <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> in conformità alle disposizioni di cui all' art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

La presente procedura di gara è identificata sul Portale dai seguenti codici:

“tender_1452_rfq_2230 *“servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero del rifiuto CER 19.01.13* “ceneri leggere contenenti sostanze pericolose” prodotto presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl”*”:

- tender_1452_rfq_2231 – “Lotto 1 – CIG 82246847F1”;
- tender_1452_rfq_2232 – “Lotto 2 – CIG 8224694034”.

Gli operatori economici per poter partecipare alla presente gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, dovranno previamente registrarsi alla suddetta Piattaforma seguendo le indicazioni riportate al link: <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html> .

Si rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel documento “CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA VIVERACQUA per l'esecuzione delle gare telematiche” e, in particolare, ai par. “2. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA – UTILIZZO” e “3. PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI - 3.1. Procedure aperte”. Per ottenere supporto nell'utilizzo del sistema, è possibile contattare il Centro Operativo al numero +39 02 266 002 116 o scrivere all'indirizzo viveracquaprocedurement@bravosolution.com da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 fornendo le indicazioni relative alla procedura a cui si sta partecipando. In caso di ritardo nell'invio dei dati di accesso, l'operatore economico è tenuto a contattare il Centro Operativo per verificare lo status della propria iscrizione.

Eventuali ritardi non potranno essere in alcun modo imputabili alla SA.

ART. 3 -DOCUMENTAZIONE DI GARA

Gli atti di gara sono i seguenti:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Capitolato Speciale di appalto;

La documentazione di gara, a partire dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà disponibile in formato elettronico scaricabile, con le modalità

descritte al precedente art. 2, dalla Piattaforma di e-procurement al seguente link: <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com>.

Sarà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione della suddetta Piattaforma per eventuali modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati.

La documentazione è di esclusiva proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl e non è riproducibile, né cedibile, nemmeno parzialmente, e viene concessa in uso alle imprese concorrenti con la limitata finalità di formulare l'offerta.

Le "analisi di caratterizzazione del rifiuto" saranno trasmesse, in via telematica, al concorrente che ne faccia richiesta attraverso la funzione "Messaggi" del Portale.

ART. 4 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla presente procedura (con esclusione dei quesiti di natura "informatica", per i quali il concorrente dovrà contattare il Centro Operativo ai riferimenti sopra riportati) dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso il Portale **entro e non oltre il giorno 01.04.2020 ore 12:00**; il riscontro, da parte di questa SA al richiedente, verrà ivi pubblicato nella sezione "messaggi" con invio contestuale di relativo avviso tramite casella di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è fornito dal concorrente al momento della registrazione al Portale.

La SA provvederà alla pubblicazione dei quesiti ritenuti di interesse generale, in forma anonima nell'area "Allegati" unitamente alle risposte che s'intenderanno così essere note a tutti i concorrenti; pertanto, nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata dai concorrenti in merito alle informazioni pubblicate.

Sarà onere e cura dell'operatore economico aggiornare tempestivamente sul Portale qualsiasi variazione al proprio indirizzo PEC.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici o diversamente pervenuti.

ART. 5 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo su aree e immobili interessati dall'appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere al RUP esclusivamente per iscritto attraverso l'apposita sezione del Portale riservata alle comunicazioni tra concorrenti e S.A., mediante la trasmissione del fac-simile "richiesta di sopralluogo" reperibile nella documentazione di gara, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Successivamente, il RUP (o suo delegato) comunicherà, mediante il Portale, a ciascun concorrente - sulla base dell'ordine di arrivo delle richieste medesime - data e ora in cui potrà avvenire l'accesso. Potranno accedere all'impianto solo i soggetti indicati nella richiesta (massimo due per volta) per un solo accesso.

Il sopralluogo sarà accompagnato da un tecnico di AVA, all'uopo incaricato, che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dei luoghi da inserire nella "Busta di qualifica - documentazione amministrativa".

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale, in possesso di documento di identità in corso di validità, o da altro soggetto obbligatoriamente munito di apposita delega e copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità di delegante e delegato.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti, a pena di inammissibilità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (già costituiti o costituendi), il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila

(in caso di RTI o consorzio già costituiti) o di tutti gli operatori economici (in caso di RTI o consorzio costituendi).

In alternativa, gli operatori raggruppandi/consorziandi potranno effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

La presente gara ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero delle ceneri leggere CER 19.01.13* prodotte presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.

L'appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, come di seguito disciplinato.

Le modalità tecniche di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, a cui si rinvia.

Il quantitativo di rifiuto da trattare, stimato su base statistica in relazione al funzionamento delle tre linee dell'impianto nell'ultimo biennio, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di conferimenti minimi garantiti. In ogni caso, ciascun contratto di appalto sarà stipulato a misura.

In caso di fermata di una o più linee del termovalorizzatore, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il quantitativo in asportazione subirà una diminuzione per tutta la durata delle fermate: di tale evenienza AVA darà congruo preavviso all'Appaltatore, il quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Appaltatore non potrà vantare nei confronti di AVA alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

Il servizio oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla SA.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla SA. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili gli scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la SA segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per tutta la durata contrattuale.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi; in tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 8 - IMPORTO TOTALE D'APPALTO E VALORE DEI SINGOLI CONTRATTI

L'importo presunto complessivo dell'appalto per il periodo di durata di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a € 1.625.000,00 oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto da trattare.

L'importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a € 0,00 (zero/00).

L'importo totale di appalto, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga per ulteriori 3 mesi (24 mesi+3), viene stimato – in via puramente presuntiva e non vincolante per codesta SA – in € 1.828.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo presunto netto di contratto, per singolo lotto, è indicato analiticamente nella seguente tabella:

LOTTO	DURATA	QUANTITATIVO STIMATO RIFIUTI DA TRATTARE (A)	IMPORTO UNITARIO NETTO A BASE D'ASTA (B)	IMPORTO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (C=A*B)	ONERI PER LA SICUREZZA (D)	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (C+D)
1	24 mesi	TON. 4.000	€/TON. 250,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
2	24 mesi	TON. 2.500	€/TON. 250,00	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 625.000,00

LOTTO	PROROGA TECNICA art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016	QUANTITATIVO STIMATO RIFIUTI DA TRATTARE (F)	IMPORTO STIMATO NETTO DI PROROGA (G=B*F)
1	3 mesi	TON. 500	€ 125.000,00
2	3 mesi	TON. 312	€ 78.000,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o per entrambi i lotti.

Il concorrente, che ha offerto per entrambi i lotti, potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto; qualora le offerte dello stesso concorrente risultassero le migliori per entrambi i lotti, il concorrente medesimo sarà aggiudicatario del lotto n. 1, mentre il lotto n. 2 sarà aggiudicato al concorrente classificatosi secondo nella corrispondente graduatoria.

Con l'aggiudicatario di ogni lotto, AVA stipulerà un contratto con cui verrà regolamentato il servizio secondo condizioni, modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ciascun contratto sarà stipulato a misura, sulla base del prezzo unitario (€/ton.) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, il quale rimarrà fisso e invariato per tutta la durata di contratto, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti complessivamente trattato.

Il corrispettivo unitario offerto da ciascun concorrente si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse al servizio oggetto d'appalto. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso

di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni oggetto di appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti *infra* prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del C.P.;

- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del medesimo decreto, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013].

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 10 - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- I) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 11 - REQUISITI SPECIALI

Oltre ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione di seguito elencati, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

I requisiti speciali di partecipazione obbligatoriamente richiesti sono:

LOTTO n. 1 – CIG 82246847F1.

I) *requisito di idoneità professionale:*

iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la SA acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

II) requisiti di capacità economico-finanziaria:

fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto (trattamento rifiuti), negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 500.000,00.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Allegato XVII parte I:

- per le società di capitali mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiamo iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività;

III) requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 1) **esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni (2017-2018-2019)**, per conto di aziende pubbliche o private, **di servizi di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.**

Il concorrente dovrà dichiarare, nella parte IV, sezione C del DGUE, il possesso del requisito.

La comprova del requisito sarà fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'Allegato XVII parte II, mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati da Amministrazione/Ente contraente o da committente privato con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione del contratto;

2) **per trasporto rifiuti:**

- 2.1) iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto terzi. Si precisa che il conto proprio è ammesso solo nel caso che il trasporto sia effettuato dalla stessa impresa incaricata del servizio di recupero;
- 2.2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti: categoria 5 classe F (o superiore) per il trasporto del CER 19.01.13*;
- 2.3) possesso di almeno il 30% (in numero) degli automezzi da utilizzare, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti, con motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, ai sensi all'allegato 1 del DM 13 febbraio 2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM).
A tal fine, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe euro).

3) **per recupero rifiuti:**

- 3.1) in via principale: disponibilità di n. 1 (uno) impianto di destino (*proprietà o gestione*) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*;

3.2) in via subordinata: disponibilità di n. 1 (uno) ulteriore e distinto impianto di destino (*proprietà o gestione o convenzione*) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*.

In sede di gara, il concorrente dovrà produrre propria dichiarazione in cui garantisce la disponibilità dell'ulteriore e distinto impianto ad accettare almeno il 50% del quantitativo annuo del rifiuto CER 19.01.13* prodotto da AVA, in riferimento al lotto 1.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi di conferimento del rifiuto oggetto di contratto, presso impianti con titolarità autorizzativa in capo a terzi, tra i due impianti di cui si attesta ulteriore disponibilità, l'Appaltatore dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in categoria 8.

LOTTO n. 2 – CIG 8224694034.

I) requisito di idoneità professionale:

iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la SA acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di P.A., previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

II) requisiti di capacità economico-finanziaria:

fatturato minimo annuo nel settore di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 300.000,00.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Allegato XVII parte I:

- per le società di capitali mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante Modello Unico o Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiamo iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività;

III) requisiti di capacità tecnico-professionale:

1) **esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre anni (2017-2018-2019)**, per conto di aziende pubbliche o private, **di servizi di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.**

Il concorrente dovrà dichiarare, nella parte IV, sezione C del DGUE, il possesso del requisito.

La comprova del requisito sarà fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'Allegato XVII parte II, mediante produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati da Amministrazione/Ente contraente o da committente privato con indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione del contratto;

2) per trasporto rifiuti:

- 2.1) iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto terzi. Si precisa che il conto proprio è ammesso solo nel caso che il trasporto sia effettuato dalla stessa impresa incaricata del servizio di recupero;
- 2.2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti: categoria 5 classe F (o superiore) per il trasporto del CER 19.01.13*;
- 2.3) possesso di almeno il 30% (in numero) degli automezzi da utilizzare, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti, con motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, ai sensi all'allegato 1 del DM 13 febbraio 2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM).
A tal fine, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe euro);

3) per recupero rifiuti:

- 3.1) in via principale: disponibilità di n. 1 (uno) impianto di destino (*proprietà o gestione*) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*;
- 3.2) in via subordinata: disponibilità di n. 1 (uno) ulteriore e distinto impianto di destino (*proprietà o gestione o convenzione*) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*.
Si precisa che in sede di gara, il concorrente dovrà produrre propria dichiarazione in cui garantisce la disponibilità dell'ulteriore e distinto impianto ad accettare almeno il 50% del quantitativo annuo del rifiuto CER 19.01.13* prodotto da AVA, in riferimento al lotto 2.
Si precisa altresì che, nell'ipotesi di conferimento del rifiuto oggetto di contratto, presso impianti con titolarità autorizzativa in capo a terzi, tra i due impianti di cui si attesta ulteriore disponibilità, l'Appaltatore dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in categoria 8.

ART. 12 - INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, in riferimento a ciascun lotto cui intendono partecipare.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale richiesto (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto I) relativamente all'**iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane** dovrà essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria del **fatturato minimo annuo** richiesto (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto II) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, in misura maggioritaria, dall'impresa capogruppo mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-professionale inerente l'**esecuzione di contratti per servizi di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punto III.1) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e, in misura maggioritaria, dall'impresa capogruppo mandataria.

I requisiti di capacità tecnico-professionale inerenti il **trasporto rifiuti** (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3) devono essere posseduti dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di trasporto.

I requisiti di capacità tecnico-professionale inerenti il **recupero rifiuti** (cfr. art. **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA** punti III.3.1 e III.3.2) devono essere posseduti dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di trattamento.

ART. 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelli di cui all'art. 80 del medesimo decreto, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso, dovrà presentare in sede di gara la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non potrà avvalersi di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ART. 14 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti disciplinati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il concorrente dovrà, pertanto, indicare, in sede di gara, le parti del servizio che intende eventualmente sub-appaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo di appalto in riferimento al lotto di competenza; in mancanza di tale indicazione, il sub-appalto sarà vietato.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 - PROCEDURA DI APPALTO

Trattasi di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di negoziazione

<https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> in conformità alle disposizioni di cui all' art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come disciplinato al precedente art. 2.

Non sarà ammessa la presentazione di offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento, limitate o parziali, a pena di esclusione.

AVA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, così come, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea alle proprie esigenze.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, in riferimento al/i lotto/i a cui abbia partecipato.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minore prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo unitario (€/ton.) posto a base di gara in riferimento a ciascun lotto:

LOTTO	IMPORTO UNITARIO NETTO A BASE D'ASTA
1	€/TON. 250,00
2	€/TON. 250,00

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 17 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG assegnato al relativo lotto.

Alto Vicentino Ambiente srl rientra nell'ambito di applicazione del cd. Split Payment. Le fatture relative alla prestazione contrattuale dovranno contenere la seguente annotazione "*Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 – Split Payment*".

Unitamente alla fattura, l'Appaltatore dovrà presentare i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione trimestrale firmata dal legale rappresentante, corredata da apposita certificazione di avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti presso l'impianto di destinazione finale, con indicazione delle quantità di rifiuto ritirato;
- 2) i formulari del trasporto del rifiuto, nelle copie per il produttore, debitamente timbrati e firmati dall'impianto di smaltimento/recupero.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà su presentazione di regolari fatture, emesse alla fine di ciascun mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario, con liquidazione a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture AVA provvederà a verificare che l'Appaltatore sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (DURC);

- regolarità relativa alle imposte e tasse;
- regolarità con i pagamenti di eventuali subappaltatori.

ART. 18 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

All'atto di presentazione dell'offerta:

- è richiesta, a pena di esclusione, all'atto di presentazione dell'offerta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo di ciascun lotto costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero:

LOTTO	DURATA	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DI CONTRATTO (24 MESI)	IMPORTO POLIZZA FIDEIUSSORIA per la cauzione provvisoria
1	24 mesi	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00
2	24 mesi	€ 625.000,00	€ 12.500,00

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, nelle forme di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A – Schemi tipo" al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10/04/2018;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.La garanzia fideiussoria provvisoria cesserà al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

All'atto della sottoscrizione del relativo contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 93,

commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della SA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di svolgimento del servizio di importo minimo fissato in € 1.500.000,00. L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della polizza in essere dovrà essere consegnata ad AVA unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

Per le imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto nelle percentuali e alle condizioni indicate nel medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà essere presentata, in sede di offerta, copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore. In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo/a costituiscono siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra descritte.

ART. 19 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Relativamente alle modalità di presentazione della propria offerta si invitano i concorrenti a prendere visione del "Manuale d'uso" al link https://viveracquaprourement.bravosolution.com/attach/manuale_operatore_economico.pdf presente nella sezione "Documentazione" all'home page del Portale.

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno inserire nella Piattaforma, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06.04.2020**, la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste digitali e rispettivamente:

- Comune a tutti i lotti:
"Busta di Qualifica_tender_1452_rfq_2230" (contenente la documentazione amministrativa)
- Lotto 1_tender_1452_rfq_2231 - CIG 82246847F1
"Busta Economica" (contenente l'offerta economica per il Lotto 1);
- Lotto 2_tender_1452_rfq_2232 - CIG 8224694034
"Busta Economica" (contenente l'offerta economica per il Lotto 2).

Si specifica che la Piattaforma non effettua alcuna verifica automatica relativa alla presenza o meno dei documenti richiesti; è onere del concorrente verificare di aver caricato tutti i documenti necessari nelle diverse sezioni indicate nel presente disciplinare.

CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA” – COMUNE A TUTTI I LOTTI

1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE allegato sub A)

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> – debitamente compilato, datato e sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale del soggetto concorrente. Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, e al decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 a s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al corrispondente paragrafo del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017, compatibilmente con la novella apportata al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo;

2) dichiarazioni integrativa (allegato sub B):

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni – anche in forma congiunta in un unico documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore - con le quali ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione contrattuale, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

3) eventuale, nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla capogruppo mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto indicato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e/o consorziati;

4) (eventuale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti): dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti:

- le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*indicare: imprese; descrizione dei lavori; importo*) e l'impegno ad eseguire le prestazioni indicate;
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, che sarà qualificato come mandatario e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà altresì riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;

5) (eventuale, nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): dichiarazione con la quale il concorrente indichi per quali consorziati il consorzio concorre (indicare denominazione e dati anagrafici);

6) (eventuale, nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): atto costitutivo e statuto in copia conforme all'originale;

7) (eventuale, nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016): dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti;

8) (eventuale, nel caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): documentazione di cui alla citata norma, ovvero:

In particolare, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) una sua dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante quali siano i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui il concorrente risulta carente e dei quali intende avvalersi e quale sia l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica oggetto di avvalimento;

c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

9) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato sub "C" alla presente, con cui il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 11, punto III) in relazione alle attività di trasporto e recupero dei rifiuti;

10) copia conforme all'originale di tutti i titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto e trattamento rifiuti, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 11 (paragrafo *requisiti di capacità tecnico-professionale*);

11) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'/e impresa/e che effettuerà/anno il trasporto dei rifiuti in ordine al possesso della propria flotta mezzi, con espressa indicazione dell'elenco dei mezzi che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio, anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe euro).

12) cauzione provvisoria, costituita, per ciascun lotto cui si intende partecipare, nelle forme e con le modalità di cui al precedente **par. “CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE”**;

13) PASSOE” (PASS dell’Operatore Economico), per ciascun lotto cui si intende partecipare, di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 111/2012 e s.m.i. finalizzato alla verifica dei requisiti sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso il sistema AVCPASS. Per la generazione di tale documento, si rinvia alle modalità ed istruzioni reperibili on-line nel sito istituzionale:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=5551>;

14) contributo ANAC. In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 19 dicembre 2018, n. 1174, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura di gara aperta, sono tenuti a versare, a favore della medesima ANAC, il contributo rispettivamente di:

- per lotto n. 1 – CIG 82246847F1: € 140,00;
- per lotto n. 2 – CIG 8224694034: € 70,00;

citando obbligatoriamente nella causale il CIG della presente procedura di gara, in riferimento a ciascun lotto, ed il proprio codice fiscale.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione son contenute nella citata Delibera ANAC e consultabili al seguente indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6> .

In caso di mancata presentazione della ricevuta la SA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la SA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*;

15) certificazione attestante l’avvenuta visita dei luoghi rilasciata dal tecnico incaricato in sede di effettuazione del sopralluogo.

La presenza nella “documentazione amministrativa” di indicazioni di carattere economico costituirà causa di esclusione dalla gara.

CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” – LOTTO N. 1 – CIG 82246847F1

1) offerta economica, redatta preferibilmente mediante compilazione del fac-simile allegato “OFFERTA ECONOMICA LOTTO n. 1”, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, giusta procura notarile che va obbligatoriamente allegata qualora non sia stata inserita nella “busta di qualifica – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’importo unitario posto a base di gara per il lotto n. 1 - espresso in cifre e in lettere - e il conseguente prezzo offerto, inferiore all’importo unitario posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente non saranno considerati e non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di eventuali discordanze nella formulazione dell'offerta, prevarrà l'ipotesi più conveniente per questa SA.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta economica dovrà riportare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, consorzio o GEIE, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta di qualifica – documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio già costituiti.

In caso di concorrente formato da RTI o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta di qualifica – documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La mancata presentazione, secondo le modalità sopra specificate, dell'offerta economica comporterà l'esclusione immediata dalla procedura di gara senza possibilità di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, pervenute con modalità alternativa a quella richiesta o espresse in aumento, limitate o parziali, a pena di esclusione.

CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” – LOTTO N. 2 – CIG 8224694034

1) offerta economica, redatta preferibilmente mediante compilazione del fac-simile allegato “OFFERTA ECONOMICA LOTTO n. 2”, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, giusta procura notarile che va obbligatoriamente allegata qualora non sia stata inserita nella “busta di qualifica – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull'importo unitario posto a base di gara per il lotto n. 2 - espresso in cifre e in lettere - e il conseguente prezzo offerto, inferiore all'importo unitario posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; eventuali ulteriori decimali inseriti dal concorrente non saranno considerati e non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di eventuali discordanze nella formulazione dell'offerta, prevarrà l'ipotesi più conveniente per questa SA.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta economica dovrà riportare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, consorzio o GEIE, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta di qualifica – documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio già costituiti.

In caso di concorrente formato da RTI o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta di qualifica – documentazione amministrativa) o titolare dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La mancata presentazione, secondo le modalità sopra specificate, dell'offerta economica comporterà l'esclusione immediata dalla procedura di gara senza possibilità di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, pervenute con modalità alternativa a quella richiesta o espresse in aumento, limitate o parziali, a pena di esclusione.

ART. 20 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Trattandosi di procedura svolta su piattaforma telematica che, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si avvisano sin d'ora gli operatori economici interessati che l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. di Stato, Sez. V del 23/12/2015 n. 5824).

Il Seggio di gara procederà come segue:

- a) verifica delle offerte pervenute;
- b) apertura delle "buste di qualifica" contenenti la documentazione amministrativa, analisi della completezza e regolarità della stessa al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla successiva fase della procedura di gara.

Ove lo ritenga opportuno, il Seggio di gara potrà effettuare la verifica dei requisiti su alcuni partecipanti. Diversamente, tali requisiti saranno verificati solo in capo all'aggiudicatario.

Il Seggio di gara procederà, nella stessa data o in data successiva, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Una volta conclusesi le operazioni di gara, l'aggiudicatario dovrà comprovare, se non effettuato in precedenza, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati.

La stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti:

- a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali di partecipazione;
- b) l'insussistenza delle ulteriori cause di esclusione dalla gara.

Dette verifiche potranno essere estese, ove la SA lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio; in tal caso, qualora le verifiche condotte non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi dell'art 83 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni AVA provvederà a: escludere il concorrente dalla gara, escutere la relativa cauzione provvisoria nonché segnalare il fatto all'ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; si procederà, poi, ad aggiudicare l'appalto al concorrente che seguirà in graduatoria.

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per l'individuazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 22 - ESCLUSIONE DELLE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà applicazione la procedura di "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda quale la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.

Per dar corso alla sanatoria, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine, non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non sarà sanabile mediante soccorso istruttorio e determinerà l'esclusione dalla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

ART. 23 - VERIFICHE POSSESSO DEI REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale avverrà, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass> e seguire le istruzioni ivi contenute.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara conclusivo, è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della SA.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario nonché l'esecuzione anticipata in caso di urgenza, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatte salve le eccezioni di cui al comma 10 del medesimo articolo.

ART. 25 - DISPOSIZIONI VARIE

- a. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno sulla base delle regole di cui all'art. 52 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- b. trovano applicazione l'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e l'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, in ordine al rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese di pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi della presente procedura, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono stimate in circa € 2.000,00 al netto degli oneri fiscali;
- c. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

- d. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro (€);
- e. le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche;
- f. è facoltà della SA, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto dell'appalto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
- g. l'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente Disciplinare, salvo proroghe richieste dalla SA
- h. ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. AVA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, nei casi ivi previsti, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, ove esistente, escluso l'originario aggiudicatario;
- i. per le procedure di ricorso avverso l'iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l'Organo competente è il T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (VE); tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La SA potrà risolvere il contratto per:

- a) frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- b) grave e ripetuta inottemperanza dell'Appaltatore alle prescrizioni di legge o a quelle impartite dal RUP per l'esecuzione del contratto;
- c) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto dal RUP, con invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto risultati soddisfacenti;
- e) se l'Appaltatore ostacola con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenta ripetute riserve che risultino chiaramente infondate;
- f) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- g) cessione non autorizzata del contratto;
- h) fallimento o amministrazione controllata dell'Appaltatore;
- i) scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
- j) nei casi previsti dalla normativa vigente applicabile.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, AVA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le spese derivanti dalla risoluzione stessa.

ART. 27 – RECESSO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Appaltatore, con un congruo preavviso rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, AVA riconoscerà all'Appaltatore il compenso pattuito per il servizio svolto fino a quel momento.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, di seguito anche "GDPR"), AVA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento: i dati comunicati dai concorrenti verranno acquisiti da AVA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti da AVA ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato da AVA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:

- al personale di AVA che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AVA in ordine al procedimento di gara;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990.

Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento è AVA, con sede in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4.

Consenso del concorrente interessato: acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto di appalto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Schio, lì 04.03.2020

F.to Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Ferrasin